

N. R.G. 37442/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **37442/2019** promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv.
FIORETTI DOMENICO

ATTORE

contro

VODAFONE ITALIA S.P.A. (C.F. 93026890017), con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli richiamati nel verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

██████████ agisce in giudizio nei confronti di VODAFONE ITALIA S.P.A. per far valere l'inadempimento della convenuta ad una serie di obbligazioni aventi ad oggetto la prestazioni di servizi telefonici fissi e mobili e di connessione a internet a favore dello studio professionale legale dell'attore.

In particolare, l'attore lamenta di avere subito, a partire dalla stipulazione di due contratti (doc. 1 e 2 di ██████████), rispettivamente a luglio 2016 e a marzo 2017, una lunga serie di disservizi, consistiti in addebiti in eccesso rispetto alle tariffe previste in contratto, attivazioni e conseguenti addebiti di servizi non richiesti, perdita di numerazioni, la mancanza di risposta a reclami e il mancato adeguamento ad essi, pur in assenza di contestazioni agli stessi, il distacco e la sospensione delle linee telefoniche e internet, con conseguente isolamento dello studio legale, sospensione illegittima in quanto dipendente dal mancato pagamento di addebiti non dovuti.

Sulla scorta di tali elementi, l'attore domanda la ripetizione dell'importo di euro 2.107,26, pagati in eccesso rispetto alle tariffe previste in contratto, l'accertamento negativo del credito, ancora vantato da VODAFONE, portato da una serie di fatture indicate in atti, gli indennizzi previsti dal regolamento dell'AGCOM per le singole fattispecie di disservizi subiti, e il risarcimento del danno derivante dalla sospensione illegittima dei servizi di comunicazione.

La convenuta eccepisce, in via preliminare, la improcedibilità di questo giudizio in quanto le domande in esso avanzate, e in particolare la domanda di indennizzo e di annullamento delle fatture di addebito, sono già state oggetto di pronuncia da parte del CORECOM competente, rispetto alla quale è previsto come unico rimedio il ricorso al Giudice amministrativo, rimedio il cui mancato esperimento sarebbe sfociato nel "giudicato" sulla pronuncia dell'organo amministrativo.

Al riguardo il Giudice osserva che, salve le considerazioni relative alla giurisdizione sugli indennizzi, che si riporteranno più avanti, non vi è alcuna norma di diritto o principio generale che sancisca la inammissibilità di un giudizio davanti al Giudice ordinario avente ad oggetto le medesime domande su cui si è pronunciato un organo amministrativo, sia o meno ancora impugnabile tale decisione. Il principio del ne bis in idem vale nell'ambito del potere giurisdizionale nel rapporto tra le pronunce di organi appartenenti a tale potere. Infatti, la disciplina di cui al regolamento AGCOM 256/14 CONS, all'art. 3 comma 4, prevede, legittimamente, la improcedibilità del procedimento amministrativo nel caso in cui venga introdotto un giudizio ordinario avente il medesimo oggetto, così subordinando il primo al secondo, ciò che non implica la diversa conseguenza che ne vorrebbe trarre la convenuta.

Nel merito delle pretese della attrice, la convenuta si limita a dichiarare genericamente che gli addebiti sarebbero conformi alle previsioni contrattuali e che la disattivazione dei servizi è la conseguenza degli insoluti relativi a precedenti fatture non pagate.

Le generiche affermazioni della convenuta sono del tutto irrilevanti in questo giudizio, ove vengano poste a confronto che le specifiche allegazioni e con la documentazione contrattuale a supporto di esse, dedotte dall'attore, il quale evidenzia in maniera analitica come le tariffe previste nei contratti avrebbero dovuto comportare addebiti inferiori, che vengono precisamente calcolati dal ██████████, così da ottenere, per un verso, la dimostrazione della



illegittimità delle somme ancora pretesa da VODAFONE, di cui viene domandato l'accertamento negativo e, per altro verso, la dimostrazione che quanto pagato in eccesso rispetto alle tariffe contrattuali, calcolato nell'importo di euro 2.107,26, deve essere oggetto di restituzione.

Sull'importo da restituire decorrono gli interessi legali dai pagamenti indebiti fino al saldo ai sensi dell'art. 2033 c.c., in quanto gli addebiti illegittimi erano difforni dalle previsioni contrattuali.

Ovviamente dalla conclamata illegittimità degli addebiti discende la illegittimità della sospensione dei servizi di comunicazione telefonica e internet subita dall'attore, in quanto tale inadempimento della compagnia telefonica non trova giustificazione nell'insussistente inadempimento dell'utente rispetto al pagamento di addebiti illegittimi.

Non è fondata neanche l'eccezione di VODAFONE diretta a limitare l'importo risarcitorio agli indennizzi previsti nella carta dei servizi, limitazione di cui la convenuta omette qualsiasi motivazione, e che comunque non ha ragione d'essere in quanto nella stessa carta dei servizi depositata dalla compagnia telefonica è prevista la risarcibilità del maggior danno (doc. 10 della convenuta).

Quanto alla domanda di risarcimento del danno conseguente alla sospensione dei servizi telefonici e internet, si osserva quanto segue.

L'attore al riguardo deduce di essere rimasto isolato per due mesi in conseguenza della totale cessazione dei servizi telefonici fissi e mobili e di connessione a internet e che ciò ha comportato una rilevante perdita di incarichi presso la clientela e comunque un aggravio della attività di studio per sopperire ai disservizi, con la necessità di appoggiarsi a colleghi di altri studi legali, ad esempio per effettuare i depositi e ricevere le comunicazioni inerenti al processo civile telematico.

Corrisponde a una presunzione del tutto ragionevole, e sarebbe anzi difficile sostenere il contrario, che il mancato funzionamento delle linee utilizzate per tenere i contatti con i clienti dello studio legale abbia causato la perdita di un certo numero di incarichi difensivi nei confronti di soggetti che non si siano dati cura di reperire canali alternativi per contattare lo studio dell'attore. Quantificare il volume di incarichi mancato, d'altra parte, è pressoché impossibile in quanto il fattore che viene in rilievo in questo giudizio, ossia il mancato funzionamento delle linee, è soltanto uno degli innumerevoli e non del tutto individuabili fattori concausali dell'andamento degli incarichi di uno studio professionale in un dato periodo. Per parte sua l'attore ha allegato la media degli incarichi da esso fatturati ai clienti negli anni 2016 e 2107 in cui hanno insistito i disservizi, come da relative dichiarazioni alla Cassa Nazionale Forense (doc. 52 e 53), proponendo un criterio equitativo di calcolo del dovuto a titolo risarcitorio non del tutto condivisibile, in quanto utilizza, sia pure come mero spunto iniziale, il parametro del fatturato, piuttosto che quello dell'utile. È anche vero, però, che per una attività quale quella legale la quasi totalità dei costi è di tipo fisso (ad esempio: costo dei locali, del personale, del materiale di cancelleria, delle banche dati, etc.) : è cioè pressoché invariante rispetto al variare dei clienti.

Ricorrono perciò i due elementi necessari per liquidare il danno con criteri di equità ai sensi dell'art. 1226 c.c., ossia la prova (presuntiva) della sussistenza di un danno e lo sforzo del danneggiato per quantificarlo, nei limiti del giuridicamente possibile



Si ritiene che il criterio di equità più aderente alle fattispecie dedotte in giudizio sia quello desumibile dal regolamento degli indennizzi predisposto dall'AGCOM (delibera 73/11/CONS), che prevede gli indennizzi che l'operatore deve all'utente in diverse ipotesi di disservizi, tra le quali la sospensione delle utenze e dei servizi accessori, disciplinata dagli artt. 3 e 4, l'attivazione di servizi non richiesti (art. 8), la perdita di numerazioni (art. 9), la mancata risposta ai reclami (art. 11), parametrati al numero di utenze e di servizi interessati e ai giorni di durata dei disservizi, tenuto conto del raddoppio degli indennizzi per le utenze affari (art. 12 comma 2), che determina l'importo complessivo di euro 14.378.

Tale importo è stato quantificato analiticamente dall'attore e non è stato contestato nel quantum dalla convenuta, che non ha contestato neanche gli elementi che costituivano il presupposto di tale quantificazione, ossia il numero di giorni interessati dai disservizi e il tipo di disservizi subiti dall'attore.

Su tale importo, riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, decorrono la rivalutazione e gli interessi sulla somma anno per anno rivalutata fino alla presente sentenza e i soli interessi legali fino al saldo, come per ogni altro debito di valore.

Deve essere invece dichiarata inammissibile la domanda dell'attore diretta ad ottenere gli indennizzi previsti dal regolamento AGCOM citato, in quanto la lettera di tale fonte normativa, all'art. 2, rubricato "*ambito di applicazione e finalità*", è la seguente: "il presente regolamento stabilisce i criteri per il calcolo degli indennizzi applicabili nelle definizioni delle controversie tra operatori e utenti finali ai sensi dell'art. 14 del regolamento di procedura (ossia la delibera 203/18), che disciplina la definizione delle controversie davanti al CORECOM. Se si tiene conto della ragione deflattiva della normativa in esame, che fa leva sulla istituzione della suddetta autorità indipendente come organismo di composizione delle controversie, non può che condividersi la giurisprudenza della Cassazione che si è pronunciata in maniera analoga sul punto (n. 15649/17).

Le spese di lite, liquidate in base al valore della controversia e alla attività svolta, seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in accoglimento della domanda di accertamento negativo avanzata da [REDACTED] nei confronti di VODAFONE ITALIA S.P.A., accerta che nulla è dovuto da [REDACTED] nei confronti di VODAFONE ITALIA S.P.A. in relazione al credito portato dalle fatture dedotte in giudizio;

in accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito avanzata da [REDACTED] nei confronti di VODAFONE ITALIA S.P.A., condanna VODAFONE ITALIA S.P.A. a pagare a [REDACTED] l'importo di euro 2.107,26, con gli interessi specificati in motivazione;

in accoglimento della domanda di risarcimento del danno avanzata da [REDACTED] nei confronti di VODAFONE ITALIA S.P.A. condanna VODAFONE ITALIA S.P.A. a pagare a [REDACTED] l'importo di euro 14.378, con la rivalutazione e gli interessi specificati in motivazione;



dichiara inammissibile la domanda avanzata da [REDACTED] nei confronti di VODAFONE ITALIA S.P.A. diretta ad ottenere il pagamento degli indennizzi previsti dalla delibera AGCOM;

condanna altresì VODAFONE ITALIA S.P.A. a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in € 237 per spese, € 3.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Milano, 29 marzo 2022

Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini

